

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 17/12/2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 50 rate sulle 120 complessive; l'intermediario è tenuto a restituire, in relazione agli oneri contrattuali pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-383/18) alla luce della Direttiva 2008/48; le voci "commissioni d'intermediazione" e "spese di attivazione del finanziamento", la cui entità non appare commisurata alla descrizione, afferiscono alle medesime attività e vanno pertanto ritenute *recurring*; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.383,67, oltre interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: parte ricorrente ha stipulato il finanziamento n. *107, da rimborsare in 120 rate mensili di € 260,00 ciascuna, estinto anticipatamente in corrispondenza della scadenza della rata n. 50; il richiamo alla sentenza CGCE dell'11.09.2019 non è pertinente, in quanto ha sempre operato in conformità all'art. 125 sexies TUB; appare evidente la profonda discontinuità dell'interpretazione fornita dalla sentenza cd. Lexitor rispetto al quadro normativo interpretativo delineatosi in Italia (disposizioni dell'Organismo di Vigilanza e decisioni ABF); appare dunque irragionevole porre a carico degli operatori tutti quei costi che non dipendono dalla durata del contratto e remunerativi di attività già concluse e corrisposti in favore di terzi e da questi regolarmente fatturati; la sentenza della CGUE è inapplicabile al



caso concreto, in quanto interpretativa di una direttiva che non ha natura self-executing (cfr. Tribunale di Napoli, n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/19); il conteggio estintivo è stato formulato in conformità alle previsioni di legge e contrattuali che regolano il finanziamento in controversia; parte ricorrente aveva piena cognizione dei costi applicati, chiaramente descritti dall'art. 3 del contratto stesso; in particolare, i costi di cui al punto B e C del contratto, oggetto di contestazione, sono ampiamente ed esaustivamente esplicitati nella loro natura *up front*; la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consente di rilevare che l'importo di € 1.872,00 corrisponde esclusivamente alla remunerazione delle attività, tutte preliminari alla concessione del prestito, svolte dall'intermediario del credito intervenuto, indicato sul contratto e nel SECCI.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 970,66, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.163,02	Tasso di interesse annuale	4,44%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	260,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/03/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,27%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di intermediazione (lett. B)				1.872,00	Upfront	36,27%	679,00		679,00
Spese di attivazione (lett C)				500,00	Recurring	58,33%	291,67		291,67
									970,66

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 971,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta, in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio pro rata temporis, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*. (decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 971,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA